

ECC.MO T.A.R. SICILIA – PALERMO

RICORSO

Nell'interesse del sig. **Salvaggio Diego** nato ad Agrigento il 09/06/1991 e residente a Favara (AG) nella Via Petrosino Joe' 4, cod. Fiscale n°SLVDGI91H09A089T, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Omonima, partita IVA n° 03094440843, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto Roberta Maria Grazia Chianetta (C.F. CHNRRT88E62A089X, PEC rober-ta.chianetta@avvocatiagrigento.it, fax 092234459), con studio in Favara nella via IV novembre n. 69 ed elettivamente domiciliato in presso il domicilio fiscale del predetto difensore;

CONTRO

- **Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento dell'Agricoltura** in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- **Azienda Agricola Sanfilippo Calogero**, cf SNFCGR82B03I356F, calogero-sanfilippo@pec.it;
- **Catanese Tiziana**, cf CTNTZN79R59C342V, cf catanesetiziana@pec.cgn.it;
- Ditta **Bognanni Massimo**, cf BGNMSM78B26F065Z, pec: bognanni.massimo@okpec.net;
- **Asta Vincenzo**, cf. STAVCN68A13A176V, pec: astavincenzo@mypec.eu;
- **Siciliano Francesco**, cf SCLFNC73E12F065B, pec: f.siciliano1973@pec.it;

PER L'ANNULLAMENTO(PREVA LA SOSPENSIONE)

- Del DDG n. 2603 del 22/04/2026 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella parte in cui la domanda di finanziamento della ditta ricorrente, relativa all' "Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 (Avviso 2025)" è stata inserita nell'allegato B tra quelle inammissibili anziché nell'allegato A di quelle ammissibili;
- Degli allegati A e B del predetto DDG n. 2603 del 22/04/2026;
- Ove occorra del precedente Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale si revoca il precedente D.D.G. 2042 del 27/03/2026 con il quale è stata adottata la



graduatoria definitiva a seguito del riesame della istante proposte avverso la graduatoria provvisoria (poi revocata dal DDG 2603 del 22.04.2026);

- ove occorra il D.R.S. n. 1100 del 20/02/2026 di approvazione degli elenchi regionali provvisori delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili “Allegato A” e delle istanze ritenute non ricevibili/non ammissibili “Allegato B”.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli appena indicati.

FATTO

Con DDG n. 9153 del 23.10.2025 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha indetto l'Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 -Avviso 2025”.

La misura, invero, ha come finalità quella di *“agevolare la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”* prevedendo che l'investimento proposto dovrà essere cofinanziato dall'impresa proponente per almeno il 50% del costo complessivo dell'intervento fermo restando che il contributo massimo erogabile, per singolo intervento, non potrà superare € 30.000,00.

L'art. 2.2. del bando, tra i requisiti di ammissibilità, stabilisce al punto 1 lett. a) che il *“beneficiario dovrà essere titolare di partita iva con codice di attività agricola, essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all' INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti”*.

La ditta ricorrente, già regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole dal 08.01.2024, entro i termini del bando ha proposto la propria domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto il cui impegno di spese ammonta complessivamente ad € 59.995,29, in relazione al quale la misura del contributo richiesto è pari ad € 29.997,65.

Tuttavia, con D.R.S. n. 1100/2026 del 20-02-2026 al momento dell'approvazione della graduatoria provvisoria, la domanda della Ditta ricorrente risultava nell'elenco delle domande di sostegno ritenute non ammissibili/non ricevibili (allegato b), per

la seguente motivazione:<< *PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole.*

PUNTO 4.9 Documentazione da allegare alla domanda: Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista.

PUNTO 4.11 Criteri di valutazione: -"Progetti immediatamente cantierabili": punteggio non riconosciuto, in quanto dalla documentazione non si evince l'immediata cantierabilità dell'intervento.>>.

Nella stessa graduatoria provvisoria veniva provvisoriamente riconosciuto alla domanda della Ditta ricorrente il punteggio di 34.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Ditta ricorrente ha presentato una richiesta di riesame, per come espressamente previsto dall'art. 3 del D.R.S. n. 1100/2026 del 20.02.2026.

Con la predetta memoria, corredata da documenti, la Ditta ricorrente chiariva che l'azienda agricola Salvaggio Diego è regolarmente iscritta alla camera di commercio a far data dal 08/01/2024 nella sezione Agricola con attività prevalente "coltivazione di frutti Oleosi" con P.I. 03094440843 e nella forma giuridica di "impresa individuale" con la qualifica di impresa agricola – sezione speciale.

Inoltre, la stessa ditta risultava regolarmente attiva, stante l'assunzione di manodopera agricola ed è in possesso di regolare fascicolo aziendale a fare data dall'iscrizione alla CCIAA ed aveva altresì già presentato la SCIA edilizia per la realizzazione dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento (anche a dimostrazione della sussistenza del criterio premiale della cantierabilità del progetto).

Ciò nondimeno, in esito all'istanza di riesame, con successivo DDG 2042 del 27/03/2026 l'Amministrazione regionale ha validato le osservazioni in merito ai punteggi richiesti, tuttavia ha confermato l'esclusione della ditta ricorrente limitatamente alla seguente motivazione: <<*PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole.>>.*

Il predetto DDG 2042 del 27/03/2026 è stato poi revocato e sostituito dal DDG 2603 del 22.04.2026, il quale ha mantenuto l'esclusione della Ditta ricorrente con la medesima motivazione ovvero l'asserita mancata iscrizione alla camera di commercio nella sezione speciale aziende agricole.

All'evidenza, a fronte della dimostrata iscrizione della Ditta ricorrente nella sezione speciale aziende agricole, in data antecedente alla presentazione della domanda, l'esclusione della domanda di finanziamento dall'elenco degli ammessi risulta palesemente illegittima.

Donde il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2.2 DEL BANDO;

ERRONEITA' E DIFETTO D'ISTRUTTORIA PER IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME IN VISTA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA;

VIOLAZIONE DEL CRITERIO DELLA TASSATIVITA' DELLE IPOTESI ESCLUDENTI;

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come ricordato in narrativa l'unica ragione riportata a giustificazione dell'esclusione della Ditta ricorrente è la supposta carenza del "*PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole*".

Il predetto Punto 2.2. del bando, con riguardo al requisito dell'iscrizione camerale stabilisce chiaramente che: <<a) Il beneficiario dovrà essere titolare di partita iva con codice di attività agricola, essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

In sede di presentazione della domanda di pagamento a rimborso delle spese sostenute l'azienda dovrà dimostrare di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che non abbia sede o unità operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la

documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;>>.

Ora, contrariamente alla motivazione riportata a giustificazione dell'esclusione, sia in sede di domanda e sia in sede di riesame la Ditta ricorrente ha allegato il certificato di iscrizione camerale ove viene attestato che l'azienda agricola in questione risulta iscritta alla camera di commercio nella sezione speciale Agricola a far data dal 08/01/2024 ovvero dalla data antecedente alla presentazione della domanda.

La Ditta ricorrente, peraltro, ha altresì documentato che la stessa ditta risultava regolarmente attiva, stante il possesso di regolare fascicolo aziendale a fare data dall'iscrizione alla CCIAA e l'avvenuta assunzione di manodopera agricola proprio prima della presentazione della domanda di finanziamento (30.12.2025).

E allora, a fronte di tale documentazione e dell'espressa richiesta di riesame sul punto, non si comprende la ragione dell'esclusione in patente violazione della lex specialis.

Nondimeno, il mancato accoglimento delle deduzioni difensive ritualmente presentate ai sensi dell'art. 3 D.R.S. n. 1100/2026 del 20.02.2026, non può che determinare l'illegittimità della graduatoria stessa nella parte in cui prevede l'esclusione della ricorrente per un evidente vizio dell'iter procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *“Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione...”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 4 0413/01/2015).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha autorevolmente insegnato che solo in presenza di una chiara e puntuale prescrizione contenuta nel bando può disporsi l'esclusione dal concorso, in particolare *“deve sussistere la precisa indicazione della sanzione comminata, cosicchè, in mancanza di sufficiente chiarezza nei dati*

formali in questione, non può disporsi l'esclusione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5511).

L'On. T.A.R. Sicilia, Palermo ha, inoltre, *"ritenuto che il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile anche alle procedure di finanziamento e ciò proprio nell'ottica di maggior tutela della concorrenza in ossequio al principio di ampia partecipazione (T.a.r. Sardegna, sez. I, 23 ottobre 2013 n. 660)"*(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18/12/2013, n.2489).

Ora, per costante giurisprudenza: *<<In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor participationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli.>>*(Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2/01/2026, n. 13.).

Ed ancora, la stessa Autorità di Gestione del PSR della Regione Siciliana, con la circolare n. 2926 del 17.06.2019 stabilisce chiaramente che:

<<E' stato più volte richiamato il consolidato principio del favor participationis in forza del quale, tra più interpretazioni del bando è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero di possibili aspiranti.

Il potere amministrativo deve essere esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza.

Nel caso di clausole poco chiare è da preferire l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (anziché quella che la ostacoli), essendo esclusa, per la commissione di valutazione, la possibilità di ricavare implicitamente dei requisiti di partecipazione o delle cause di esclusione non previste nella lex specialis del bando.

La lex specialis del bando deve essere sempre improntata al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico generale.

Infatti, la corretta applicazione del principio del favor participationis, implica anche che non possa essere esclusa dalla gara la domanda che, conforme alle prescrizioni del bando, contenga anche elementi idonei ad integrare,

sostanzialmente, le prescrizioni di norme generali, applicabili alla procedura, e non richiedenti rigidi formalismi, stabiliti a pena di esclusione.>>.

Dunque, le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della Ditta ricorrente sono del tutto erronee ed in violazione delle tassative previsioni del bando, in quanto l'impresa ricorrente dal momento della presentazione della domanda risultava (e risulta ancora) iscritta nella specifica sezione delle imprese agricole.

Ad ogni buon conto nel caso di interpretazioni dubbie, deve sempre prevalere il favor participationis.

Pertanto, la motivazione riportata nell'allegato B dell'impugnato DDG risulta illegittima per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, difetto di motivazione e violazione della *lex specialis* ed in contrasto con i generali principi del favor participationis e della tassatività delle ipotesi di esclusione.

SUL DANNO

Ribadita la sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile cui la Ditta ricorrente sarebbe esposta nelle more della trattazione del merito.

Nelle more della trattazione dell'udienza di merito infatti l'Amministrazione resistente procederà senz'altro ad adottare i decreti di finanziamento delle ditte utilmente collocate in graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di € 4.600.000, la ricorrente con il punteggio di 44, risulterebbe certamente utilmente collocata tra le domande ammissibili a finanziamento e si collocherebbe addirittura nella posizione 48 della graduatoria finale.

Nondimeno per effetto dell'illegittima esclusione la ricorrente, in assenza di un provvedimento cautelare favorevole, rischia di non ottenere il finanziamento richiesto, poiché nel frattempo l'intera dotazione finanziaria verrebbe esaurita dalle altre Ditte utilmente collocate in graduatoria.

In assenza di un pronunciamento cautelare che assicuri una tutela interinale fino alla decisione di merito, renderebbe pressoché *inutiliter data* l'eventuale accoglimento del ricorso quando la dotazione finanziaria risulterà già esaurita.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza, in fattispecie simile ha ritenuto sussistente il "*periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente*" (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR PA I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Peraltro, la celere definizione del giudizio, ovvero l'adozione di un provvedimento cautelare capace di ridurre o azzerare il pregiudizio in atto patito dalla Ditta ricorrente, limiterebbe fortemente l'eventuale responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione resistente e consentirebbe alla Ditta ricorrente di poter concorrere per l'ottenimento del finanziamento in questione.

Sicché, l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta alla Ditta di essere reinserita in graduatoria, anche mediante riesame, tutelerebbe i reciproci interessi delle parti in causa.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente tutti i progetti ammessi a finanziamento secondo le indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico del 03.10.2019, in ragione di ciò si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga necessario, voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione.

Alla luce di tutti i suesposti motivi

Per tali ragioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- Accogliere il presente ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;
- Ordinare all'autorità amministrativa di eseguire l'emittenda decisione.

Con vittoria di spese, accessori di legge e con salvezza di ogni altro diritto.

Il contributo da versare è pari ad € 650,00.

Palermo, 20.05.2026

Avv. Roberta Maria Grazia Chianetta

ROBERTA MARIA
GRAZIA CHIANETTA

Firmato digitalmente da
ROBERTA MARIA GRAZIA
CHIANETTA
Data: 2026.05.20 15:13:14 +02'00'